

## ***“Seconda regola del gioco” : conoscere il sistema di notifica degli atti***

dott. **Leonardo Nuti**

**E**cco cosa avete il diritto di pretendere qualora la Pubblica Amministrazione si avvalga del mezzo postale per notificarvi una contravvenzione al Codice della strada o anche qualunque altro atto.

Il postino deve consegnare l'atto nelle vostre mani. In vostra assenza, l'atto deve essere consegnato ad una persona di famiglia purché non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In assenza anche dei familiari, l'atto deve essere consegnato al portiere della vostra abitazione<sup>1</sup> (se avete la fortuna di averlo!).

Nel caso in cui il postino non trovi proprio nessuno, deve affiggere copia alla porta d'ingresso oppure metterlo nella cassetta della posta di casa vostra o del luogo in cui lavorate, deve riportare l'atto all'ufficio postale, ricordando che deve allegare all'atto un resoconto, datato e sottoscritto, di ciò che ha fatto<sup>2</sup>.

Nel caso precedente, avete inoltre il diritto ad essere informati dell'atto con raccomandata con avviso di ricevimento<sup>3</sup>.

Nel caso poi in cui voi non andiate a ritirare l'atto entro dieci giorni (magari proprio perché non ne avete avuto conoscenza), la Pubblica Amministrazione vi dovrà nuovamente informare, con raccomandata con ricevuta di ritorno<sup>4</sup>.

Solo dopo ulteriori dieci giorni dalla data della spedizione di tale raccomandata, inizierà a decorre il termine per impugnare il provvedimento, mentre l'atto sarà comunque sempre da voi reperibile all'ufficio postale anche oltre tale data<sup>5</sup>.

Qualora la Pubblica Amministrazione non rispetti tali regole, avrete la possibilità di impugnare la cartella esattoriale (il provvedimento cioè tramite il quale l'amministrazione vi imporrà il pagamento), sostenendo il vizio di notifica.

<sup>1</sup> Art.7 della legge 890/82.

<sup>2</sup> Art.8, secondo comma della legge 890/82.

<sup>3</sup> Corte Cost., sent. 346/98.

<sup>4</sup> Corte Cost., sent. 346/98.

<sup>5</sup> Corte Cost., sent. 346/98. Interpreta così la sentenza citata Orso, *La Corte costituzionale interviene sulla notifica a mezzo posta e crea una nuova disciplina*, in *Rivista giuridica di polizia*, pag.81. Per la decorrenza del termine di 10 giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale si esprime invece Martorano, *La restituzione al mittente impedisce l'effettiva conoscenza dell'atto*, in *Guida agli enti locali-Il Sole 24 Ore*, n. 39 del 10 ottobre 1998, pag. 55.